



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 25/2024

10 gennaio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 23/12/2024) redatto nei confronti di nella qualità di sostenitore non tesserato della società , per la quale era impegnato in pedana il tesserato in occasione della seconda prova regionale qualificazioni giovani, gara svolta il 22 dicembre 2024 in Catania;
- ritenuto che trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva della società;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- decorso infruttuosamente il termine per il deposito delle memorie difensive;
- considerato che le condotte contestate al sostenitore: l'aver ingiuriato l'arbitro con le espressioni indicate in referto, con il quale tra l'altro è arrivato "faccia a faccia", appaiono meritevoli di sanzione;
- Ritenuto infine che non è revocabile in dubbio la legittimazione passiva, atteso che è pacifico che stesse assistendo al match in cui tirava il tesserato per la società destinataria del presente provvedimento;

P.Q.M.

commrina al la sanzione della multa di € 200,00 (duecento,00), per responsabilità oggettiva per fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento (ai sensi dell'art. 20, I° comma, RdG) il 31 gennaio 2025, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Federale, competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte la Società che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale, ai sensi dell'art. 20, II comma, R.d.G., salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 23, III comma R.d.G..

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo

 Lo Schiavo Gaspare
09.01.2025 09:13:28
GMT+01:00

